

Motivi e principali argomenti

Con il suo atto introduttivo, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, con cui la Commissione ha, innanzitutto, qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) ed alla Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) sulla base di servizi di trasporto marittimi forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni 2007-2013 nell'ambito di una convenzione di servizio pubblico. Inoltre, la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato interno le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM per servizi di trasporto forniti nel corso dell'anno (in prosieguo: il «servizio detto «di base»»), ma ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate relative ai servizi forniti durante i periodi di punta, ossia i periodi di Natale, di febbraio, di primavera-autunno e/o il periodo estivo (in prosieguo: il «servizio detto «complementare»»). Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno [procedimento in materia di aiuti di Stato SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto e su manifesti errori di valutazione, in quanto a torto la Commissione ha affermato che il servizio «complementare» non costituisce un servizio economico di interesse generale. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Commissione ha:

— commesso un errore di diritto, poiché ha limitato la discrezionalità riconosciuta agli Stati nella definizione dei loro servizi pubblici dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— utilizzato un metodo di verifica erroneo e non applicabile alla fattispecie di «effettiva esigenza» di servizio pubblico;

— commesso un errore di diritto, un errore di fatto e un manifesto errore di valutazione, poiché ha esaminato separatamente il servizio «di base» e il servizio «complementare»;

— commesso un manifesto errore di valutazione relativamente all'assenza di iniziativa privata nell'ambito del servizio «complementare».

2) Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione in quanto la Commissione a torto ha considerato che l'attribuzione della convenzione di servizio pubblico non rispondeva al quarto criterio fissato dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, Racc. pag. I-7747), nonostante quest'ultima risultasse da una gara d'appalto aperta e trasparente.

3) Terzo motivo, dedotto in via subordinata e ammesso e non concesso che la compensazione del servizio «complementare» costituisca un aiuto, che verte su una violazione degli articoli 106, paragrafo 2, TFUE e 107 TFUE, dei principi di

proporzionalità e di divieto di arricchimento senza causa, nonché su un manifesto errore di valutazione all'atto dell'esame dell'aiuto da recuperare, in quanto il calcolo dell'aiuto da recuperare non terrebbe in considerazione né i costi supplementari reali sostenuti dalla SNCM a fronte del servizio «complementare», né la sottocompensazione relativa al servizio «di base» e, in ogni caso, poggerebbe su un'errata valutazione della parte di compensazione riconosciuta per il servizio «di base» e della parte riconosciuta per il servizio «complementare».

4) Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe contraddetto la sua prassi decisoria e avrebbe applicato la comunicazione SIEG ⁽¹⁾, che non era stata adottata alla data della firma della convenzione di servizio pubblico. La ricorrente sostiene inoltre che la durata del procedimento è stata tale da fondare in capo ad essa un legittimo affidamento idoneo a impedire alla Commissione di ingiungere alle autorità nazionali il recupero degli aiuti.

5) Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento che ha comportato un'ingiustificata disparità di trattamento fra la SNCM e altre società di navigazione.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, C 8, pag. 4).

Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 luglio 2013, causa F-9/12, CC/Parlamento

(Causa T-457/13 P)

(2013/C 325/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) dell'11 luglio 2013, causa F-9/12 (CC/Parlamento europeo);

- per l'effetto, accogliere la domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'operato della controparte;
- accogliere le richieste conclusive formulate dalla ricorrente in primo grado;
- condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che il TFP avrebbe erroneamente omesso di disporre i necessari mezzi istruttori e, in tal modo, sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione riguardo alla perdita, da parte della ricorrente, di una chance di essere assunta dal Parlamento a partire dal giugno 2005.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, in quanto il TFP ha concluso che il Consiglio era stato informato dell'esistenza dell'elenco degli idonei nel quale figurava il nome della ricorrente.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti, un difetto di motivazione e una carenza di risposta a un motivo, in quanto il TFP non avrebbe risposto ai motivi dedotti dalla ricorrente in merito all'ostruzionismo del Parlamento rispetto alla sua assunzione da parte di istituzioni e organismi dell'Unione, all'assenza di informazione circa l'esistenza dell'elenco degli idonei e al fatto che l'EPSO avrebbe ricevuto l'autorizzazione ad iscrivere la ricorrente nella sua banca dati e a diffondere tale informazione.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto il TFP i) avrebbe erroneamente considerato che il Parlamento non aveva l'obbligo giuridico di diffondere l'elenco degli idonei a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione, ii) non avrebbe tratto le conseguenze della violazione del principio della parità di trattamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto e iii) avrebbe omesso di esaminare taluni documenti.
- 5) Quinto motivo, vertente su un travisamento dei fatti e un manifesto errore di valutazione per quanto concerne l'informazione sulla proroga dell'elenco degli idonei, là dove il TFP ha ritenuto che il Consiglio e le altre istituzioni ed organismi dell'Unione erano a conoscenza della proroga dell'elenco degli idonei fra il giugno e l'agosto 2007.
- 6) Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione, un travisamento dei fatti e un'omissione di esame dei fatti, in quanto il TFP avrebbe concluso

che la proroga della validità dell'elenco degli idonei riguardo ad altri vincitori non comportava una disparità di trattamento nei confronti della ricorrente.

- 7) Settimo motivo, vertente su un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione in quanto il TFP non avrebbe tratto le conclusioni che si imponevano in seguito alla distruzione da parte del Parlamento di documenti relativi alla situazione della ricorrente.
- 8) Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto, un manifesto errore di valutazione e, in subordine, un travisamento dei fatti, l'omissione di disporre mezzi istruttori e l'assenza di motivazione in quanto il TFP non avrebbe tenuto conto, in sede di analisi dell'esistenza di una perdita di chance di essere assunta e della valutazione del danno subito, dell'effettiva situazione della ricorrente e della condotta colpevole del Parlamento.

Ricorso proposto il 28 agosto 2013 — Ranbaxy Laboratories e Ranbaxy (UK)/Commissione

(Causa T-460/13)

(2013/C 325/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ranbaxy Laboratories Ltd (Haryana, India); e Ranbaxy (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, solicitors, e B. Kennelly, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39.226 — Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- annullare l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione della Commissione, caso COMP/39.226 — Lundbeck (citalopram) del 19 giugno 2013, nella parte in cui infligge ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda; e
- condannare la convenuta a farsi carico delle spese delle ricorrenti.